



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 148 del 21/01/2020

Classifica: 010.29.01

Anno 2020

(7130650)

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE PERMANENTE N. PB/012826 - S.R. 302 BRISIGHELLESE RAVENNATE-KM 29+177 LATO DESTRO: CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE NON ILLUMINATO DI CM 150 X 200- AVIP ITALIA S.R.L.- COMUNE: BORGO SAN LORENZO
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Riferimento PEG</i>	724
<i>Resp. del Proc.</i>	MARIA GRAZIA FRAIESE
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. 51578 del 25/10/2019, presentata da Bossuto Giovanni quale legale rappresentante della società AVIP Italia S.R.L. con sede in Mappano (TO), Via G. Galilei n. 12/14, partita Iva 10419630016, volta ad ottenere l'installazione di un cartello pubblicitario collocato lungo la strada provinciale S.R. 302 BRISIGHELLESE RAVENNATE-Km 29+177 lato destro nel Comune di Borgo San Lorenzo, avente le seguenti caratteristiche:

- tipo bifacciale, non illuminato, collocato su struttura propria
- dimensioni : cm 150 x 200;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della Strada Regionale n. 302 "BRISIGHELLESE RAVENNATE", e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 148 del 21/01/2020

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'atto dirigenziale n. 1640 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare** AVIP Italia S.R.L. con sede in Mappano (TO), Via G. Galilei n. 12/14, partita Iva 10419630016 all'installazione dell'impianto pubblicitario descritto in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il Cartello Pubblicitario, finalizzato alla pubblicità o propaganda dei prodotti e delle attività, dovrà essere supportato da un'adeguata struttura di sostegno; dovrà essere collocato, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 4, Art.48 comma 1 e 2, Art. 49, Art. 50 comma 1, 2 e 4 ed Art. 51, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92; e quanto indicato nel "Nuovo regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città metropolitana di Firenze o in vista di esse" approvato con D.C. Città Metropolitana n°47 del 24/04/2019
- Il Cartello Pubblicitario – Art. 47, comma del D.P.R. 495/92 – di cm. 150 x 200, bifacciale, non illuminato, installato su suolo pubblico, la tipologia dei materiali ed i colori devono rispettare le norme e regolamenti vigenti in materia, nonché il bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite dall'art. 53, del D.P.R. 495/92;
- Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;
- Il Cartello Pubblicitario, se luminoso, non può avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. 495/92;
- Che siano rispettate le indicazioni riguardanti il segnalamento temporaneo del cantiere, così come prescritto all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 e per quanto previsto al Decreto Attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e schemi segnaletici a questo allegati;
- Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto in oggetto e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione - Art.53, comma 3 ed Art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;
- Il concessionario è obbligato a rimuovere i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;
- Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;
- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 148 del 21/01/2020

• **PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE:** considerato che nel punto da voi richiesto siamo in presenza di una sola alberatura e non di un filare di alberi, come prevede l'art. 51, comma 2, del Codice della Strada, si prescrive di posizionare l'impianto oltre l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale, come previsto dal nuovo Regolamento della Città Metropolitana di Firenze all'art. 4, comma 3, approvato con D.C. Città Metropolitana n. 47 del 24/04/2019.

• La Società dovrà, inoltre, apporre sulle insegne di esercizio, a propria cura e spese, una targhetta, ben visibile, nella quale siano presenti i seguenti dati:

- α) Città Metropolitana di Firenze
- β) Avip Italia S.P.A.
- χ) Autorizzazione Pb/012826 del 21/01/2020
- δ) S.R. 302 "BRISIGHELLESE RAVENNATE" Km 29+177 lato destro
- ε) Scadenza: 20/01/2023 rinnovabile

• che il ritiro della presente autorizzazione è subordinato al pagamento del canone previsto dal Regolamento vigente e pari per l'anno 2020 ad Euro 286,00.

• Per il corrente anno il pagamento dovuto deve essere dimostrato all'atto del ritiro dell'autorizzazione; per gli anni successivi, provvederà l'Amministrazione o il soggetto dalla stessa delegato, a richiedere il pagamento negli importi aggiornati, come previsto dal Regolamento sopra citato.

2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento e si intenderà tacitamente rinnovata per i trienni successivi, a condizione che vengano effettuati i pagamenti dei canoni richiesti e che non pervenga all'Amministrazione disdetta formale almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'obbligo del pagamento dell'intero canone per l'anno solare di riferimento

3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.

4. La presente autorizzazione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
- con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
- con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
- con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
- sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 51578 del 25/10/2019.

5. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come

contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
7. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 21/01/2020

**FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. P.O. CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta